



# COMUNE DI SAN COSTANZO

*(Provincia di Pesaro e Urbino)*

*61039 Piazza Perticari, 20*

*Tel. 0721 951211 – fax 0721 950056*

*Partita IVA 00129020418*

*e-mail: [comune@comune.san-costanzo.pu.it](mailto:comune@comune.san-costanzo.pu.it)*

*<http://www.comune.san-costanzo.pu.it>*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

*(Capo II, D.Lgs. 15-12-1993 n. 507, modificato da art. 1 D.Lgs 28-12-1993 n. 566)*

***in vigore dal 7-05-1995***

- *Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28-2-1995 (Regione Marche – CO.RE.CO. di Pesaro nella seduta del 4-4-1995 al n. 1545 di prot.)*
- *Affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 22-4-1995 al 6-5-1995*
- *Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 2-8-1995 (Regione Marche – CO.RE.CO. di Ancona nella seduta del 6-9-1995 al n. 7666/95 di prot.)*
- *Affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 19-9-1995 al 3-10-1995*
- *Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5-2-1998 (Regione Marche – CO.RE.CO. di Ancona nella seduta del 5-3-1998 al n. 1125/98 di prot.)*
- *Affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 16-3-1998 al 30-3-1998*
- *Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29-11-2010, esecutiva*
- *Affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 14-12-2010 al 29-12-2010*

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Armando Tonelli)**

## **SOMMARIO**

<b>TITOLO I° - TARIFFE</b>		<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 1</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Classe del Comune</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Oggetto della tassa</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Riduzione tariffaria per categoria</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>CAPO I°</b>	<b>TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Occupazione del suolo</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Affrancazione della tassa sui passi carrabile</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Occupazione di sottosuolo e soprasuolo</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Tariffa per l'occupazione permanente del sottosuolo e soprasuolo nell'anno 1994</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Distributori di carburante</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Distributori di tabacchi</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 14</b>	<b>Occupazione con taxi</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>CAPO II°</b>	<b>TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 15</b>	<b>Occupazioni del suolo</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 16</b>	<b>Conteggio delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo in aree della medesima categoria</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 17</b>	<b>Riduzioni specifiche</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 18</b>	<b>Riduzioni per l'esercizio di attività edilizia</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 18/bis</b>	<b>Riduzione per riscossione mediante convenzione</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 19</b>	<b>Aree destinate a parcheggio</b>	<b>Pag. 10</b>

<b>Art. 20</b>	<b>Aumento di tariffe per fiere e festeggiamenti</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 21</b>	<b>Tariffe particolari di occupazioni temporanee per il 1994</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 22</b>	<b>Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viassante</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>CAPO III°</b>	<b>NORME GENERALI</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 23</b>	<b>Occupazioni abusive per protrazione</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 24</b>	<b>Occupazione di misura inferiore all'unità impositivi</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 25</b>	<b>Occupazioni con impianti pubblicitari</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>TITOLO II° - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI</b>		<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 26</b>	<b>La concessione per l'occupazione permanente</b>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 27</b>	<b>Revoca della concessione</b>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 28</b>	<b>Revoca della concessione per gravi inadempienze</b>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 29</b>	<b>L'autorizzazione alle occupazioni temporanee</b>	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 30</b>	<b>Occupazioni d'urgenza</b>	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 31</b>	<b>Revoca dell'autorizzazione</b>	<b>Pag. 14</b>
<b>TITOLO III° - DENUNCE VERSAMENTI</b>		<b>Pag. 15</b>
<b>Art. 32</b>	<b>Occupazioni permanenti</b>	<b>Pag. 15</b>
<b>Art. 33</b>	<b>Occupazioni temporanee</b>	<b>Pag. 16</b>
<b>TITOLO IV° - GESTIONE DEL TRIBUTO</b>		<b>Pag. 17</b>
<b>Art. 34</b>	<b>Rimborso di riscossioni indebite</b>	<b>Pag. 17</b>
<b>Art. 35</b>	<b>Adempimenti del funzionario responsabile</b>	<b>Pag. 17</b>
<b>Art. 36</b>	<b>Adempimenti del concessionario</b>	<b>Pag. 17</b>
<b>Art. 37</b>	<b>Occupazioni preesistenti</b>	<b>Pag. 18</b>

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

---

## **TITOLO I°**

### **TARIFFE**

#### **ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di San Costanzo, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

#### **ART. 2 CLASSE DEL COMUNE (43.1)**

1. Il Comune di San Costanzo, con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n. 3992 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i Comuni classificati di classe V.

#### **ART. 3 OGGETTO DELLA TASSA**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio é tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patrim) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

4. Sono esonerati dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche i soggetti che pongono in essere gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. <sup>1</sup>

---

➤ <sup>1</sup> *Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 8 del 5-2-1998 (approvata dalla Regione Marche – CO.RE.CO. di Ancona nella seduta del 5-3-1998 al n. 1125/98 di prot.)*

**ART. 4**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE**  
**(42.3)**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale é suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria - centro abitato;

II categoria - zone poste al di fuori del centro abitato.

2. Gli spazi e le altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, sono quelli che risultano dalla deliberazione della giunta comunale n. 16 del 19.01.95.

**ART. 5**  
**RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA**  
**(42.6)**

1. Per l'occupazione di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, la tariffa é ridotta nella misura del 10%.

**C A P O I°**

**TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**  
**PER ANNO SOLARE**

**ART. 6**  
**OCCUPAZIONE DEL SUOLO**

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe (art. 44, 1 a) a seconda della categoria dell'area:

A) Occupazione del suolo comunale

Categoria	Importo
I	€ 17,56/mq
II	€ 15,80/mq

A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4 comma dell'art. 44 del decreto 507, realizzati dai privati (44.3) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.8)

Categoria	Importo
I	€ 8,78/mq
II	€ 7,90/mq

A.2) Occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (44.6) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.8).

Si applica la tariffa di cui al punto A.1 per una superficie di mq. 9; la superficie eventualmente eccedente é calcolata in ragione del 10%.

A.3) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati (44.9)

Categoria	Importo
I	€ 1,76/mq
II	€ 1,58/mq

La riduzione della tariffa é subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art. 44 comma 9 del Decreto 507, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.

A.3.a) Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (44.8)

Categoria	Importo
I	€ 1,76/mq
II	€ 1,58/mq

L'applicazione della riduzione é subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

### **ART. 7 AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI (44.11)**

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art. 6 punti A.1, A.2 e A.3.
2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui é realizzata e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
3. Il soggetto é tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.
4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.
5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione é da considerare definito.

### **ART. 8 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE**

Categoria	Importo
I	€ 5,85/mq
II	€ 5,27/mq

### **ART. 9 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (44.2)**

Tariffa pari a quella di cui all'art .6 lett. A, obbligatoriamente ridotta al 30%.

Categoria	Importo
I	€ 5,27/mq
II	€ 4,74/mq

Sono escluse dalla tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e delle verande.(38.2)

**ART. 10**  
**OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO**

Occupazione con:

1) cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali. (46 e 47. 1 e 2)

Categoria	Importo annuale
I	€ 129,11 per Km o sua fraz.
II	€ 116,20 per Km o sua fraz.

2) innesti o allacci dei privati ad impianti di erogazione di pubblici servizi (47.2 bis)

Categoria	Importo forfettario annuale
I	€ 25,82
II	€ 23,24

**ART. 11**  
**TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL**  
**SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO NELL'ANNO 1994**  
**(56.4)**

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 10, fatte nel 1994, la tassa dovuta é conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10% e, comunque, con un minimo di €. 25,82.

**ART. 12**  
**DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del VI comma dell'art. 48 del Decreto 507.

(Le località dove sono situati gli impianti sono suddivise dall'art. 48 del Decreto 507, nelle seguenti categorie:

a) centro abitato

b) zone poste al di fuori del centro abitato)

Categoria	Importo minimo
a)	€ 30,99
b)	€ 25,82

2. Se il serbatoio é di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile é quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più , con la tolleranza del 5% nella misura della capacità .

3. Se il distributore di carburante é munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 é applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed é maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A.

**ART. 13**  
**DISTRIBUTORI DI TABACCHI**  
**(48.7)**

1. Per le occupazioni del suolo o soprasuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa é determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Categoria (del decreto 507)	Tariffa (minima)
a) centro abitato	€ 10,33
b) zone poste al di fuori del centro abitato	€ 7,75

**ART. 14**  
**OCCUPAZIONI CON TAXI**  
**(44.12)**

2

1. Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa é commisurata alla superficie del singolo posto assegnato.

**C A P O II°**

**TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

**ART. 15**  
**OCCUPAZIONI DEL SUOLO**

1. Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere (45.1, 2a.b):

A) Occupazione del suolo comunale

Categorie	Importo (al minimo)	Importo orario
I	€ 1,03/mq	€ 0,05
II	€ 0,93/mq	€ 0,04

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa é ridotta del 20% (elevabile, a discrezione, al 50%)

B) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale.

Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett. A) con la riduzione dei due terzi (art. 45.2,c):

Categoria	Importo (minimo)
I	€ 0,34/mq
II	€ 0,31/mq

---

➤ <sup>2</sup> *L'articolo di riferimento al decreto 507 è stato sostituito con deliberazione C.C. n. 52 del 2-8-1995 (approvata dalla Regione Marche – CO.RE.CO. di Ancona nella seduta del 6-9-1995 al n. 7666/95 di prot.)*



C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art. 47.5)

1) per i primi trenta giorni:

Categoria	Tariffa forfettaria per 1 Km (minima)	per occupazione sup. ad 1 Km
I	€ 5,16	€ 7,75
II	€ 4,65	€ 6,97

2) se la durata é superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 giorni:

Categoria	Per occupazione fino ad 1 Km	per occupazione sup. ad 1 Km
I	€ 6,71	€ 10,07
II	€ 6,04	€ 9,04

3) se la durata é superiore ai 90 giorni fino a 180 giorni:

Categoria	Per occupazione fino ad 1 Km	per occupazione sup. ad 1 Km
I	€ 7,75	€ 11,62
II	€ 4,97	€ 10,56

4) se la durata é superiore a 180 giorni:

Categoria	Per occupazione fino ad 1 Km	per occupazione sup. ad 1 km
I	€ 10,33	€ 15,49
II	€ 9,30	€ 13,94

D) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari (45.3):

Categoria	Tariffa minima
I	€ 0,31 il mq
II	€ 0,28 il mq

ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali é corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare é quella eventualmente sporgente le aree predette.

E) Le tariffe riferite alla categoria I<sup>a</sup> di cui al presente articolo, per tipologie relative alla straordinaria manutenzione, al recupero e al risanamento conservativo di edifici già esistenti, si applicano nella misura ridotta dell'80%. 3

## ART. 16 CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA (42.4)

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. c) del precedente art. 15 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. 4

---

➤ <sup>3</sup> Lettera aggiunta con deliberazione esecutiva C.C. n. 41 del 29-11-2010

➤ <sup>4</sup> Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 52 del 2-8-1995 (approvata dalla Regione Marche – CO.RE.CO. di Ancona nella seduta del 6-9-1995 al n. 7666/95 di prot.)

**ART. 17**  
**RIDUZIONI SPECIFICHE**  
**(45.5)**

1. Le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte:
- del 50% per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
  - dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
  - del 50% per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo di cui al precedente art. 5 lett. C).

**ART. 18**  
**RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA**  
**(45.6 bis)**

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 30%.

**ART. 18/bis**  
**RIDUZIONE PER RISCOSSIONE MEDIANTE CONVENZIONE**  
**(45.8)**

5

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione avviene tramite convenzione a tariffa ridotta dal 50%.

**ART. 19**  
**AREE DESTINATE A PARCHEGGIO**  
**(45.6)**

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili di rivelazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 15 lett. A aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30%.
2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

---

➤ <sup>5</sup> *Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 52 del 2-8-1995 (approvata dalla Regione Marche – CO.RE.CO. di Ancona nella seduta del 6-9-1995 al n. 7666/95 di prot.)*

**ART. 20**  
**AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI**  
**(45.4)**

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa é aumentata del 50%.

**ART. 21**  
**TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994**  
**(56.11 bis)**

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 15 lett. A e B e D e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta é determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50%.

**ART. 22**  
**RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE**  
**PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE**  
**(Art. 42.5)**

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante é calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

- del 50% sino a 100 mq
- del 25% oltre i 100 mq
- del 10% oltre i 1.000 mq

**C A P O III°**

**NORME GENERALI**

**ART. 23**  
**OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE**  
**(42.2)**

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

**ART. 24**  
**OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA**  
**(42.4)**

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa é determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

**ART. 25**  
**OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, é in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

# **TITOLO II°**

## **DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI**

### **ART. 26 LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE**

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.
2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.
4. Le concessioni sono rilasciate:
  - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
  - con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.
5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

### **ART. 27 REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.
2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità raggugliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

### **ART. 28 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE**

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato.

Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

### **ART. 29**

#### **L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

### **ART. 30**

#### **OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

### **ART. 31**

#### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La revoca dell'autorizzazione avviene:
  - per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
  - per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

## TITOLO III°

### DENUNCE VERSAMENTI

(50 - 56.3)

#### ART. 32

#### OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1 gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale é stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, é prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, é dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.
4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo. La tassa, se d'importo superiore a € 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo aventi scadenze nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. <sup>6</sup>
6. I versamenti, arrotondati alle mille lire inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia inferiore a 0,26 euro, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

---

➤ <sup>6</sup> *Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 52 del 2-8-1995 (approvata dalla Regione Marche – CO.RE.CO. di Ancona nella seduta del 6-9-1995 al n. 7666/95 di prot.)*

**7**

**ART. 33**  
**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui all'articolo precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. La tassa così determinata va versata anticipatamente. Se d'importo superiore ad € 258,23, può essere versata con le modalità indicate per la tassa permanente. Per le occupazioni che hanno inizio e termine fra due scadenze la tassa dovrà essere pagata in due rate di cui la prima all'inizio dell'occupazione e la seconda al termine della stessa.
2. Per l'applicazione di quanto sopra previsto, il soggetto deve sottoscrivere il documento-quietanza emesso dal Comune o dal Concessionario al momento del pagamento dell'intera tassa sua prima rata, per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligo del versamento delle successive rate, nel caso in cui l'occupazione, per fatto non imputabile al Comune, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto dell'autorizzazione.
3. Il pagamento anche di una sola rata, effettuato con ritardo superiore a venti giorni dai termini stabiliti fa decadere dal diritto alla riduzione del 50% sull'intera tassa.
4. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all'incaricato del Comune o al Concessionario che ne rilasciano ricevuta, ove va indicato distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.
5. Per quanto previsto dagli art. 10, commi 1 e 1-ter, della legge 29/03/95 n. 95 per l'anno 1995 il versamento della tassa è stabilito come segue:
  - a) per l'occupazione permanente il termine è prorogato al 28 aprile 1995, se l'importo della tassa non è superiore ad € 258,23. Per la tassa di importo superiore ad € 258,23 si applicano le disposizioni indicate in precedenza e la scadenza delle prime due rate è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995;
  - b) per le occupazioni temporanee, la cui tassa è d'importo non superiore ad € 258,23, la scadenza del versamento è fissata alla data del 28 aprile 1995.

---

➤ <sup>7</sup> *Articolo sostituito con deliberazione C.C. n. 52 del 2-8-1995 (approvata dalla Regione Marche – CO.RE.CO. di Ancona nella seduta del 6-9-1995 al n. 7666/95 di prot.)*



# **TITOLO IV°**

## **GESTIONE DEL TRIBUTO**

### **ART. 34**

#### **RIMBORSO DI RISCOSSIONE INDEBITE**

1. Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6 comma dell'art. 51 del Decreto 507, nonché per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

### **ART. 35**

#### **ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**(54)**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50, primo comma, del Decreto 507;

B) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;

C) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art. 44, comma 11, del Decreto 507.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.

4. E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

### **ART. 36**

#### **ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO**

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

**ART. 37**  
**OCCUPAZIONI PREESISTENTI**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale procede alla rilevazione delle occupazioni, invasioni ed alterazioni del suolo stradale già praticate senza alcuna licenza o con permessi ed autorizzazioni non ricoperte dal pagamento della tassa dovuta, invitando gli occupanti a regolarizzare, entro breve e con le modalità previste nei precedenti articoli, le occupazioni già praticate con il pagamento del tributo. Per i morosi verrà applicata la sanzione di legge.

2. Decorso inutilmente detto termine, sono adottate a carico degli interessati ordinanze di sgombrò e di ripristino del suolo, soprassuolo (e sottosuolo) occupato abusivamente, senza pregiudizio della tassa dovuta per gli anni decorsi, che è accertata e riscossa nei modi e termini previsti dalle nuove disposizioni in materia.

---

➤ <sup>8</sup> *Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 52 del 2-8-1995 (approvata dalla Regione Marche – CO.RE.CO. di Ancona nella seduta del 6-9-1995 al n. 7666/95 di prot.)*